



COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 82 del 01-08-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PROROGA TERMINE ACCORDO SOTTOSCRITTO CON IL COMUNE DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO IN MERITO ALLA CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE MATTIONI MARCHETTI EUGENIO PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO IN EXTRAORARIO FINO AL 15/10/2022.

L'anno **duemilaventidue**, addì **uno** del mese di **agosto** alle ore **14:00**, nella **Sede Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza de **IL SINDACO Elena FESTARI** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale **IL VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. ALFREDO ZANARA**.

All'appello risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenti</u>
FESTARI Elena	Sindaco	Presente
VAILATI CANTA Diego	Assessore	Presente
GUERINI ROCCO Serafina	Assessore	Presente in videoconferenza

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE PROROGA TERMINE ACCORDO SOTTOSCRITTO CON IL COMUNE DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO IN MERITO ALLA CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE MATTIONI MARCHETTI EUGENIO PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO IN EXTRAORARIO FINO AL 15/10/2022

(Delibera G.C. n. 82 del 01-08-2022)

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA Delibera G.C. N. 116 Del 04-12-2021 Avente oggetto: autorizzazione allo svolgimento di lavoro extralavorativo al dipendente (art. 1, comma 557, l. 311/2004) Mattioni Marchetti Eugenio- polizia locale- e approvazione schema accordo da sottoscrivere con il comune Casale Cremasco-Vidolasco;

PRESO ATTO della deliberazione n. 58 del 13.07.2022 del Comune di Casale Cremasco-Vidolasco, avente oggetto "Proroga Accordo Di Collaborazione Per L'utilizzo Delle Prestazioni Lavorative Di Personale Di Altro Comune. Periodo 16/07/2022-15/10/2022";

RITENUTO di concedere proroga all'accordo di collaborazione per l'utilizzo delle prestazioni lavorative di personale, per numero 4 ore settimanali da svolgersi al di fuori del normale orario di lavoro, del dipendente Mattioni Marchetti Eugenio, agente di Polizia Locale Istruttore Direttivo (cat. D/2) fino al 15.10.2022;

RICHIAMATI:

- L'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 che dispone: "*I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (..) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza*";

- L'art. 92, comma 1 del D.Lgs 267/2000 che prevede: "*Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.*"

- L'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005, secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

- Il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, che evidenzia la necessità che "*gli enti interessati si accordino per definire temi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro. Su questo piano è preminente il ruolo dell'ente con il quale corre il rapporto di lavoro a tempo pieno, in quanto la potestà autorizzatoria di cui è titolare, a garanzia delle proprie esigenze funzionali e dei propri interessi istituzionali, include anche il potere di stabilire, nel rispetto dei precetti della ragionevolezza e della imparzialità, le condizioni che assicurano la compatibilità della seconda attività lavorativa con quelle esigenze e quegli interessi*";

- La circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta;

- Il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004.

PRESO ATTO della deliberazione della Corte dei Conti, sez. Veneto n. 17/2008, e della deliberazione della Corte dei Conti, sez. Lombardia n. 3/2009, da cui si evincono i seguenti principi, in relazione alle prescrizioni dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004:

- "*Esso trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza.*"
- "*In merito, poi, alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro, si ritiene che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza.*"
- Durata massimo 12 ore settimanali

TENUTO CONTO che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 può essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore settimanali e per un massimo di ulteriori 12 ore;

RITENUTO in conformità alle predette norme di approvare la seguente disciplina operativa per l'utilizzo del citato dipendente:

a) Proroga fino al 15.10.2022, per n. 4 ore settimanali;

b) Articolazione orario: da concordare con le rispettive amministrazioni comunali, comunque, sempre al di fuori dell'orario di lavoro prestato dal dipendente presso il Comune di Madignano.

VISTI:

- l'articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 1 comma 557, della legge n. 311/2004.

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica-contabile espressi dal ViceSegretario Comunale ai sensi dell'art. 49 c. 1, del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli **unanimi** resi da numero due assessori presenti e votanti:

DELIBERA

1. Di prorogare l'accordo di collaborazione organizzativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 557°, della legge n. 311/2004, con il Comune di Madignano, avente ad oggetto l'utilizzo del dipendente Mattioni Marchetti Eugenio (dipendente del Comune di Madignano) in qualità di Agente di Polizia Locale Istruttore Direttivo (cat. D/2).

2. Di approvare il seguente contenuto dell'accordo:

- Dipendente del Comune di Madignano, richiesto in utilizzo: Mattioni Marchetti Eugenio (Agente di Polizia Locale e Amministrativa, Istruttore Direttivo (cat. D/2));
- Proroga fino al 15.10.2022, per n. 4 ore settimanali;
- Articolazione orario: da concordare con le rispettive amministrazioni comunali, comunque, sempre al di fuori dell'orario di lavoro prestato dal dipendente presso il Comune di Madignano.

3. Di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Casale Cremasco-Vidolasco, oltre che al signor Mattioni Marchetti Eugenio.

Successivamente, con votazione separata favorevole unanime

DELIBERA

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, stante l'urgenza dell'adempimento.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Elena FESTARI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ALFREDO ZANARA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che:

- copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: **22-08-2022** ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
- Viene consegnata ai Capigruppo Consiliari.

Comune di Madignano, li 22-08-2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ALFREDO ZANARA

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro **10** giorni dalla data di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza (esecutività ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000)

Comune di Madignano, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ALFREDO ZANARA

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.

Comune di Madignano, li 22-08-2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ALFREDO ZANARA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993